

PRESIDENTE. Da un difensore di sua fiducia.

FORTIS, *relatore*. « Di sua fiducia » mi pare superfluo. Per conseguenza propongo di tornare al testo ministeriale.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. No, no, perchè là si dice: da un avvocato. È meglio dire difensore semplicemente, appunto per dargli la facoltà di scegliersi anche un magistrato.

PRESIDENTE. Con questa modificazione dunque pongo a partito l'articolo 23.
(È approvato).

Voci. A domani, a domani!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Si può continuare fino all'articolo 27, chè non ci sono emendamenti.

PRESIDENTE. Ma che domani! Abbiamo ormai finito! L'onorevole ministro desidera che si continui, perchè non ci sono emendamenti.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Dicevo almeno fino all'articolo 27, appunto perchè non ci sono emendamenti.

Voci. Avanti, avanti!

PRESIDENTE. Art. 24.

Nell'udienza, un membro del tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che non hanno preso parte agli atti d'istruzione, fa la relazione della causa.

Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali in quanto siano conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni della presente legge.

Possono essere assunte nuove prove, d'ufficio o a istanza delle parti, prorogando, ove occorra, la udienza.

La decisione deve essere pronunziata immediatamente dopo terminato il dibattimento, e trasmessa con i motivi nel termine di otto giorni al procuratore generale che ne darà immediata comunicazione al ministro della giustizia e al magistrato interessato.

(È approvato).

Art. 25.

I giudici disciplinari non sono legati ad alcuna regola di legge nell'apprezzare le prove a carico o a difesa del magistrato incolpato e la gravità della colpa. Essi si devono ispirare liberamente, nella loro decisione, all'intimo convincimento sorto nell'animo loro dopo lo svolgimento della procedura e delle prove, ed al dovere di tute-

lare rigidamente l'onore ed il prestigio dell'ordine giudiziario.

Se non siasi raggiunta una prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulti che ad ogni modo egli ha perduta nell'opinione pubblica quella stima, fiducia e considerazione che la sua carica esige, il tribunale disciplinare propone al ministro della giustizia la sua dispensa dall'impiego.

(È approvato).

Art. 26.

Il tribunale disciplinare allorquando assolve l'incolpato o lo condanna a pena diversa dalla rimozione o destituzione, dichiara revocata la sospensione dall'ufficio o dallo stipendio che sia stata precedentemente disposta e ordina che gli siano restituiti gli arretrati dello stipendio.

(È approvato).

Art. 27.

Dalle decisioni pronunciate dai Consigli disciplinari il magistrato incolpato ed il pubblico ministero possono appellare alla Suprema Corte disciplinare entro trenta giorni dall'avvenuta pronuncia.

Non vi è, tuttavia, diritto di appello contro le decisioni sui ricorsi di cui all'articolo 13, capoverso ultimo.

L'appello ha effetto sospensivo.

Le decisioni della Suprema Corte disciplinare non sono suscettibili di alcun ricorso o gravame.

L'onorevole Luciani propone di sostituire all'ultimo comma di quest'articolo il seguente:

« Le decisioni della Suprema Corte disciplinare non sono suscettibili di alcun ricorso o gravame. Sarà tuttavia proponibile dagli interessati, in via straordinaria, una domanda di revisione, davanti alla Corte stessa, quando, dopo la pronuncia, sopravvengano o si scoprano fatti nuovi o nuovi elementi di prova che rendano evidente l'errore della prima decisione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Onorevole Presidente, la prego, se non le dispiace, di rimandare questa discussione alla seduta di domani. La questione sollevata col mio emendamento è grave...

PRESIDENTE. La Camera un momento fa ha manifestato il desiderio di continuare!...